



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di grado d'appello, iscritta al R.G. n. 20071/2024, promossa da:

GUIDO (C.F.:
KELLY CRISTINA (C.F.:
IOLANDA FANTUZZI (C.F.:
PIETRO (C.F.:
MARILIA (C.F.:

rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Paralupi (C.F.:

-appellanti-

contro

EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED (C.F.:
rappresentata e difesa dall'Avv. (C.F.:
)

-appellata-

avverso

la Sentenza n. 609/2024, emessa dal Giudice di Pace di Venezia il 12/03/2024 e pubblicata in pari data (r.g. n. 4838/2020).

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli appellanti:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia adito in funzione di Giudice di appello, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge per le causali di cui in narrativa e per quelle eventualmente deducende o ritenute dal Giudice, con ogni diversa, più ampia o favorevole statuizione e declaratoria del caso e di legge: - CONDANNARE parte convenuta al pagamento in favore degli attori di tutte le spese del giudizio in grado di appello dinanzi al Tribunale di Venezia n. 8039/2021 e di quelle della mediazione n. 331/2022 tenutasi dinanzi alla Camera Arbitrale di Venezia delegata dallo stesso Giudice di appello ex art. 5 co. 2 D.Lgs. n. 28/2010, nella misura di € 466,50 per spese ed €. 3.403,00 per





onorari oltre accessori di legge come da Nota spese allegata (v. Doc. 05), o in quella più vera che sarà riconosciuta dal Tribunale all'esito del presente giudizio; - **CONDANNARE** parte convenuta al pagamento in favore degli attori degli interessi dimora previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c., da calcolarsi sulla totale somma di €.2.437,80 a far tempo dalla data della proposizione della domanda giudiziale del 23/10/2020 sino a quella dell'effettivo pagamento, avvenuto il 20/3/2024, ammontanti ad € 768,10, come da foglio di calcolo allegato (Doc. 07) detratto l'ammontare degli interessi legali calcolati su tale somma che sono stati già pagati dalla parte convenuta pari ad €. 164,85, per una differenza pari ad €. 603,25; - **CONDANNARE** in ogni caso parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese del presente giudizio in grado di appello”.

Per l'appellata:

Voglia il Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria e contrariis reiectis, così giudicare: In via principale: rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Venezia n. 609/2024; In via subordinata: rideterminare gli importi richiesti da controparte secondo i criteri minimi tabellari ai sensi del DM 55/2014, come indicati nel presente atto; In ogni caso: con vittoria di oneri, spese e compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Gli appellanti hanno citato innanzi al Giudice di Pace di Venezia la compagnia aerea Easyjet Airline Company Limited con atto notificato il 23/10/2020, dando così avvio al processo rubricato *sub* r.g. n. 4838/2020, estinto “inopinatamente” dal Giudice con una “erronea” ordinanza in data 29/03/2021.

Tale provvedimento è stato quindi impugnato dagli odierni appellanti innanzi al Tribunale di Venezia (r.g. n. 8039/2021) che ha provveduto revocando l'ordinanza in questione e rimettendo le parti innanzi al giudice di prime cure, disponendo altresì che quest'ultimo si pronunciasse in ordine alle spese del giudizio di appello.

Riassunto tempestivamente il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Venezia, quest'ultimo ha accolto tutte le domande originariamente formulate dagli odierni appellanti con sentenza n. 609/2024 del 12/03/2024, oggi impugnata.

Gli appellanti, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe, si sono doluti che il Giudice di Pace: non abbia provveduto sulle spese del





giudizio di appello né sulle spese del procedimento di mediazione delegata svoltosi nel corso del secondo grado di giudizio; non abbia riconosciuto agli attori vittoriosi i richiesti interessi di mora di cui all'art. 1284, co. 4, c.c.

L'appellata, costituitasi in giudizio, ha contestato quanto *ex adverso* dedotto e richiesto.

All'esito della prima udienza del 23/01/2025, il Giudice ha assegnato alle parti, in sostituzione dell'udienza di discussione *ex art. 281-sexies* c.p.c., termine perentorio al 13/02/2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., riservandosi all'esito il deposito della sentenza.

Gli assunti attorei trovano puntuale riscontro nella documentazione allegata e meritano di essere condivisi, nei limiti di cui alla seguente motivazione, con la conseguenza che la sentenza appellata dovrà essere *in parte qua* riformata.

Preliminarmente, va chiarito che là dove gli appellanti si riferiscono all'estinzione "inopinata" del giudizio di primo grado con "erronea" ordinanza, essi fanno riferimento al provvedimento n. 3313/2021, con cui il Giudice di Pace alla prima udienza, stante la non comparizione delle parti, ha dichiarato immediatamente estinto il giudizio, previa cancellazione della causa dal ruolo, cui è seguito un primo giudizio di appello avverso la suddetta ordinanza, alla quale è stato riconosciuto valore sostanziale di sentenza, conclusosi con la rimessione della causa al primo giudice (cfr. Cass. 23997/2019) anche per la liquidazione delle spese del grado (cfr. doc. A).

Tanto premesso, va ora rilevato che il Giudice di Pace, all'esito del giudizio di primo grado che ha visto interamente soccombente Easyjet, non ha provveduto alla liquidazione anche delle spese del giudizio di appello (cfr. doc. 3).

Prive di pregio e di fondamento giuridico alcuno sono le difese della compagnia aerea secondo cui *"l'omissione da parte della Corte di pronunciare in ordine alle spese dei precedenti gradi di giudizio, comporta che*





queste devono intendersi compensate”, posto che il Tribunale, in quella sede, aveva espressamente demandato all’esito del giudizio di primo grado, cui le parti sono state rinviate, la liquidazione anche delle spese del secondo grado. Trattasi, a tutti gli effetti, di omessa pronuncia.

Ebbene, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza *ex art. 91 c.p.c.* costituisce un’applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass., civ., n. 21823/2021), dovendosi avere riguardo all’intera vicenda processuale, nel suo articolarsi anche in più fasi e gradi.

Non v’è dubbio allora che la condotta di Easyjet, risultata infine soccombente, si sia posta quale *condicio sine qua non* del giudizio anche d’appello, delle cui spese sostenute dagli attori essa dovrà, dunque, farsi carico, per come in definitiva qui liquidate in dispositivo: quanto alle anticipazioni, sulla scorta della nota spese *sub doc. 5* (e relativa documentazione allegata); quanto ai compensi professionali, alla luce delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della controversia (ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) e della sua modesta complessità, nonché della sostanziale assenza di una fase istruttoria e delle forme semplificate di cui all’art. 281-*sexies* c.p.c. per la decisione, il che giustifica l’applicazione dei parametri minimi per tali fasi. Non può invero accogliersi la richiesta dell’appellata di non liquidare la fase istruttoria, poiché *“a seguito della prima udienza è stata fissata udienza di precisazione conclusioni”*. È appena il caso di ricordare che *“In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento”* (cfr. Cass., n. 8561/2023).





Inoltre, trattandosi di prestazioni professionali completate prima del 23/10/2023 è possibile escludere l'aumento del 30% *ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014, ratione temporis* applicabile (cfr. Cass. 15946/2024), in quanto non si ravvisano a tal fine giustificati motivi o specifiche circostanze del caso, tenuto conto, in particolare: che detto aumento non è stato né richiesto né quindi motivato dagli attori, che la controparte ha aderito alle conclusioni rassegnate da questi nel primo giudizio di appello, che la controversia involge questioni di modesta complessità.

Sulla scorta dei medesimi principi e criteri, l'appellata dovrà rifondere agli attori le spese relative al procedimento di mediazione (cfr. doc. D, n. 9, verbale del 22/07/2022) che fanno parte a tutti gli effetti delle spese del giudizio, non richiedendosi una specifica domanda (cfr. Cass., civ., n. 5389/2024); tanto più nel caso di specie in cui al suddetto procedimento, disposto d'ufficio dal Tribunale *ex art. 5, co. 2, d.lgs. 28/2010, ratione temporis* applicabile (cfr. doc. F), gli appellanti medesimi non hanno potuto sottrarsi. Con riferimento ai compensi professionali, non potranno che riconoscersi le sole prime due fasi, sulla scorta dei parametri all'epoca vigenti.

Allo stesso modo, il Giudice di Pace ha erroneamente e immotivatamente negato agli attori vittoriosi gli interessi moratori richiesti *ex art. 1284, co. 4, c.c.*, sulle somme loro dovute da Easyjet (cfr. doc. 1), avendo genericamente riconosciuto gli "*interessi legali dalla data della domanda fino al saldo effettivo*".

Invero, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, deve ritenersi che anche la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponda al saggio previsto dall'*art. 1284, co. 1, c.c.* (Cass., Sez. Un., n. 12449/2024).

Nel caso di specie, però, si registra un'ulteriore omessa pronuncia del Giudice di Pace sul punto.

Non vi è dubbio che gli interessi siano dovuti, per come richiesti sin dall'avvio del giudizio, nella maggior misura di cui all'*art. 1284, co. 4,*





c.c., considerato che esso trova applicazione con riferimento a tutte le obbligazioni pecuniarie, a prescindere dalla loro fonte (cfr. Cass., civ., n. 61/2023), con la conseguenza che Easyjet sarà tenuta al pagamento degli interessi *ex art.* 1284, co. 4, c.c. sulla complessiva somma di € 2.437,80, oggetto di condanna, dalla data della domanda giudiziale (23/10/2020, cfr. atto n. 1) al saldo (20/03/2024, cfr. doc. 6), ammontanti a € 768,10, da cui devono essere detratti € 166,16 già versati a titolo di interessi legali, così per un totale di € 601,94.

Infine, anche le spese processuali del presente giudizio seguono i criteri della soccombenza *ex art.* 91 c.p.c. sopra menzionati e saranno liquidate in dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto della misura in cui la domanda viene accolta (cfr. Cass., civ., n. 6487/2023), della modesta entità della controversia, della sostanziale assenza di una fase istruttoria e della decisione nelle forme semplificate, il che giustifica l'adozione dei parametri minimi per le fasi di trattazione e decisoria, oltre all'aumento per la difesa di altre quattro parti oltre alla prima aventi la stessa posizione processuale del 90% *ex art.* 4, co. 2, D.M. cit. e alla riduzione del 30% *ex art.* 4, co. 4, sussistendone i presupposti; oltre all'indennità di trasferta (cfr. doc. 9).

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando in grado di appello, in accoglimento dello stesso e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza n. 609/2024, emessa dal Giudice di Pace di Venezia il 12/03/2024 e pubblicata in pari data (r.g. n. 4838/2020), ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1. CONDANNA l'appellata a rifondere agli appellanti le spese processuali del giudizio di appello r.g. n. 8039/2021 che si liquidano in complessivi € 2.107,00 (di cui € 405,00 relativi al procedimento di mediazione) per compensi professionali ed € 466,50 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
2. CONDANNA l'appellata al pagamento in favore degli appellanti





della somma di € 601,94, a titolo di interessi *ex art.* 1284, co. 4, c.c.;

3. CONDANNA l'appellata a rifondere agli appellanti le spese processuali del presente giudizio che si liquidano in € 2.263,66 per compensi professionali ed € 236,48 per spese esenti, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.

Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Francesco Mattia Carfizzi, tirocinante ex art. 73 D.L. n. 69/2013.

Venezia, così deciso il 20/02/2025

IL GIUDICE
Tobia Aceto

